

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2018-30 SETTEMBRE 2021.

CAPITOLATO

Art. 1 – Oggetto e ambito territoriale

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della gestione di attività extrascolastiche orientate all'inclusione sociale, servizio strutturato in uno spazio operativo, appositamente messo a disposizione da parte dell'operatore economico individuato che ne avrà la disponibilità giuridica.

ART. 2 – Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento ha durata triennale con decorrenza a partire dal 1 ottobre 2018.

Art. 3 – Destinatari

Il servizio sarà rivolto ai minori in situazione di disagio socio-familiare o di handicap o con difficoltà relazionali che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado residenti nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno.

Potranno essere inseriti anche ragazzi che provengono dalle scuole secondarie di secondo grado solo in situazioni specifiche concordate con i servizi sociali territoriali, con la finalità di sviluppare autonomie individuali e competenze relazionali finalizzate all'inclusione sociale.

Art. 4 – Finalità del servizio

Il servizio dovrà essere finalizzato alla promozione di attività di gruppo rivolte al recupero scolastico, alla socializzazione, alla partecipazione attiva, all'uso positivo del tempo libero, organizzate per moduli pomeridiani.

Art. 5 – Descrizione del servizio

Le attività extrascolastiche dovranno essere organizzate per moduli (dalle 14.00 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e saranno rivolte al recupero scolastico, alla socializzazione, alla partecipazione attiva, all'uso positivo del tempo libero e vengono svolte in gruppo.

Per quanto riguarda l'attività di studio potranno essere organizzati 2 gruppi di studio in base alle specifiche esigenze scolastiche, ognuno seguito da un educatore di riferimento e lo svolgimento dei compiti sarà costantemente programmato e pianificato.

Durante l'anno scolastico, potrà essere previsto, su richiesta dei servizi sociali, che gli educatori partecipino ai P.E.I. per concordare con gli insegnanti un programma generale di attività didattica da svolgere, al fine di favorire una maggiore efficacia dell'intervento.

Nella seconda fascia del pomeriggio gli educatori offriranno ai partecipanti attività strutturate e libere attraverso l'uso degli spazi, gli strumenti e le attrezzature presenti (giochi, stereo, computer, materiale da disegno e da bricolage,....).

Gli obiettivi educativi di queste attività riguardano lo sviluppo delle autonomie e delle competenze di vita, delle capacità di civile convivenza, di auto-organizzazione, di cooperazione e di responsabilizzazione rispetto all'uso delle risorse disponibili.

Durante l'anno, potranno essere proposte attività all'aperto, nei luoghi cittadini di incontro spontaneo tra bambini e ragazzi per favorire l'attivazione di rapporti con i pari, l'aggregazione e l'integrazione, la conoscenza di alcune opportunità presenti sul territorio per il tempo libero attraverso la proposta di giochi e attività varie.

Art. 6 – Obiettivi del progetto

Gli **obiettivi** perseguiti dal servizio sono orientati a:

- Sostenere il superamento di eventuali difficoltà nel percorso scolastico e l'acquisizione della massima autonomia possibile attraverso un sostegno quotidiano nello svolgimento dei compiti;
- Promuovere la partecipazione alla vita sociale e lo sviluppo dell'autonomia, attraverso la proposta di esperienze di socializzazione;
- Favorire lo sviluppo degli interessi espressivi e delle attitudini attraverso le attività manuali ed espressive;
- Promuovere l'acquisizione del concetto di "regole" di convivenza civile come punti di riferimento per la promozione di capacità di scelta consapevole e di cittadinanza attiva.
- Favorire la continuità educativa nel passaggio tra scuola primaria e secondaria, attraverso la stabilità del rapporto tra i ragazzi e gli educatori.

Art. 7 - Personale impiegato

Il personale individuato per lo svolgimento di tale servizio dovrà essere in possesso della qualifica di educatore professionale o animatore di comunità o operatore per le marginalità sociali ed in numero adeguato allo svolgimento delle attività.

Art. 8 - Adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 . Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto (L.R.T. 13/2008).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Si da' altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

Art. 9 – Responsabilità dell'aggiudicatario e Polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il proprio personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la responsabilità verso terzi, che saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e Euro 500.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'aggiudicataria dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di cui l'Impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Gli Enti dovranno essere tenuti indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Art. 10 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascuna Amministrazione contraente. Nella fattura o in un documento ad essa allegato, devono essere specificate le ore effettivamente svolte suddivise per servizio e tipologia di utente e dovrà essere allegata apposita modulistica condivisa per la verifica della gestione del servizio. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione competente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (o documento fiscale equipollente) salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

L'appaltatore sotto la propria responsabilità, comunicherà tempestivamente al Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o precedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 11 – Adeguamento del costo del servizio

Il costo del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto salvo adeguamenti ISTAT.

Art. 12 - Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente adottate dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all'applicazione delle sottoelencate penalità:

- a) mancato svolgimento del servizio;
- b) mancato rispetto degli orari prefissati;
- c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato;
- d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza.

Le penalità per le sopra elencate fattispecie saranno variabili da € 200,00 a € 1.500,00 in rapporto alla loro gravità.

Oltre alle penali suddette che sono esplicative e non esaustive del sistema di sanzioni, i soggetti appaltanti si riservano l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto ove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati del Comune, senza possibilità di contestazione da parte dell'Impresa, salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.

Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata A.R. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Committente si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Art. 13 - Adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 ad adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (obblighi connessi ai contratti di appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata ai soggetti appaltanti a qualsiasi titolo. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto (L.R.T. 13/2008).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Si da' altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

Art. 14 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario

1. Nel caso in cui gli Enti coinvolti decidano di stipulare il relativo contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dalla sopracitata normativa.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, apposita certificazione di qualità ai sensi delle norme europee. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito, eventualmente documentato mediante la presentazione di copia della certificazione di qualità.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, ai sensi dell'art. 103, c. 3, del D.lgs 50/2016.

Art. 15 - Verifiche e controlli del committente

Ogni Amministrazione individua un Referente al quale viene affidata l'incombenza di effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e sulla piena rispondenza e conformità agli obblighi contrattuali.

Il Referente potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche del supporto e della consulenza di terzi. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vista dal Referente, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

I soggetti appaltanti faranno pervenire per scritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando altresì eventuali prescrizioni con i tempi di adeguamento e le penali eventualmente applicate.

I soggetti appaltanti potranno effettuare anche controlli attraverso rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, promuovendone la partecipazione e rilevando osservazioni utili al miglioramento del servizio. Tutti questi elementi saranno periodicamente portati a conoscenza dell'appaltatore per concordare azioni di miglioramento con particolare attenzione all'individuazione di soluzioni che non comportino aumenti di spesa.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

È fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- verificarsi in un trimestre di 6 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal progetto offerta;
- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali delle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda alla immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art 5 della L. 123/2007;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio;
- DURC non regolare per due volte consecutive;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

In ognuno dei casi citati nel presente articolo il Committente potrà inoltre addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di ulteriore risarcimento danni.

La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall'Ente con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del soggetto affidatario.

E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione, l'affidatario risponde con il proprio patrimonio.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto

L'aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, né avvalersi di subappalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 - Sciopero

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12-06-1990 n° 146, Legge 11-04-2000 n° 83 e eventuali successivi protocolli applicativi.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al referente dell'ente. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il referente e gli utenti del servizio. Con riferimento alle prestazioni che rientrano tra quelle considerate essenziali ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni l'appaltatore dovrà comunque assicurarne la effettuazione.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto individuati come "dati personali e sensibili", sono trattati ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La Aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Aggiudicataria si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Aggiudicataria consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 - Spese contrattuali

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico delle Amministrazioni contraenti. Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 21 - Foro competente

Non è ammesso l'arbitrato in merito all'interpretazione del presente Capitolato. Per le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il foro di Firenze.

Art. 22- Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio assistenziale ed in particolare alla L. 328/2000 e alla L.R.T. 41/05 e regolamenti di attuazione.